

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
 Rettore Università
 “Lumsa”

MARIO CARAVALE
 Prof. Em. Università
 di Roma “La Sapienza”

FRANCESCO P. CASAVOLA
 Pres. Em.
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
 Prof. Em. Università
 di Roma “TorVergata”

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO
 FERRER ORTIZ
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
 Ord. Università di
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
 Prof. Em. Università
 di Napoli “Federico II”

PASQUALE LILLO
 Ord. Università della
 “Tuscia” di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
 Ord. Università
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
 Prof. Em. Università
 di Firenze

PAOLO MENGOSZI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
 Cat. Universitat
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO
 Cat. Universidad
 de Huelva

ALBERTO ROMANO
 Prof. Em. Università
 di Roma “La Sapienza”



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da
GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione
GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
 Rettore Università
 "Lumsa"

MARIO CARVALE
 Prof. Em. Università
 di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
 Pres. Em.
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
 Prof. Em. Università
 di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO
 FERRER ORTIZ
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
 Ord. Università di
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
 Prof. Em. Università
 di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
 Ord. Università della
 "Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
 Ord. Università
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
 Prof. Em. Università
 di Firenze

PAOLO MENGOZZI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
 Cat. Universitat
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO
 Cat. Universidad
 de Huelva

ALBERTO ROMANO
 Prof. Em. Università
 di Roma "La Sapienza"

Anno CLIII - Fascicolo 2 2021



STEM Mucchi editore

Archivio giuridico Filippo Serafini - ISSN 0391 5646

Amministrazione: Stem Mucchi editore S.r.l.

Direzione, Redazione:

Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma

Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna

Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957

Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia..... € 114,00

Formato cartaceo estero 164,00

Formato digitale (con login)..... 98,00

Formato digitale (con ip) 107,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con login)..... 136,00

Formato cartaceo estero + digitale (con login) 185,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) 145,00

Formato cartaceo estero + digitale (con ip)..... 194,00

Fascicolo singolo cartaceo* 30,00

Fascicolo singolo digitale 25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore S.r.l. - 2021

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94

e-mail: info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it

indirizzi web: www.mucchieditore.it

facebook - twitter - instagram

Tipografia, impaginazione, web: Stem Mucchi Editore (MO). Stampa: Geca (MI).

Finito di stampare nel mese di maggio del 2021.

Direzione

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna
Salvatore Amato – Università di Catania
Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma
Christian Baldus – Università di Heidelberg
Michele Belletti – Università di Bologna
Michele Caianiello – Università di Bologna
Marco Cavina – Università di Bologna
Olivier Echappé – Université de Lyon 3
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano
Herbert Kronke – Università di Heidelberg
Francesco Morandi – Università di Sassari
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma
Giuseppe Rivetti – Università di Macerata
Gianni Santucci – Università di Trento
Nicoletta Sarti – Università di Bologna
Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum – Avvocato del Foro di Roma
Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma
Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma
Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano
Dott. Manuel Ganarin – Università di Bologna
Prof.ssa Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna
Dott. Alessandro Perego – Università di Padova

Maria Teresa Capozza

L'INSEGNAMENTO DI FONDAMENTI DEL DIRITTO EUROPEO ALLA LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA. *IUS ROMANUM* TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO*

SOMMARIO: 1. *Ius Romanum* e i fondamenti del diritto europeo. – 2. ‘Diritto romano vivente’: a proposito dell’universalità e dell’eternità dello *ius Romanum*. – 3. L’insegnamento di Fondamenti del diritto europeo alla Libera Università Maria SS. Assunta. – 3.1. L’insegnamento di Fondamenti del diritto europeo dall’a.a. 2017-2018. – 4. Alcune considerazioni conclusive: lo *ius Romanum* tra passato, presente e futuro (v. globalizzazione).

1. *Ius Romanum e i fondamenti del diritto europeo*

Biondo Biondi alla metà del secolo scorso poneva in evidenza la ‘perennità’ e la ‘universalità’ del pensiero giuridico romano, in contrapposizione al mondo contemporaneo che «non riesce a trovare un minimo di terreno comune su cui fondare una sicura convivenza civile» ed osservava come tale terreno può essere fornito dai principi che affondano le radici nella nostra più antica tradizione giuridica.

Di qui, la necessità di recuperare «quei precetti fondamentali che ci ha tramandato l’antica saggezza»¹, che possono co-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ B. BIONDI, *Aspetti universali e perenni del pensiero giuridico romano*, in *Jus*, 7, 1956, p. 147 ss. Sul punto si vedano anche le intramontabili riflessioni di B. BRUGI, *Le cause intrinseche della universalità del diritto romano. Prolusione al corso di Istituzioni di diritto romano nell’Univ. di Padova*, in *Il Circolo Giuridico*, XVII, 1886, p. 3 ss., a proposito di «quel carattere di universalità che tutte quante le innumerevoli generazioni dei giuristi riconobbero sempre nel diritto romano o che l’historia solennemente conferma mostrando il diritto stesso diffuso in tutta Europa». Nella medesima prospettiva, tra gli altri, S. RICCOBONO, *La universalità del diritto romano*, in *L’Europa e il diritto romano*.

stituire un fattore di unità e che hanno resistito in età moderna alle spinte disgregatrici proprie dei regni e degli Stati nazionali.

Dalle parole dell'illustre romanista emerge, dunque, l'idea che il cammino per l'edificazione di una casa comune europea debba essere segnato dalla valorizzazione di quei principi eterni e universali, germogliati nel sistema giuridico romano, ai quali non è possibile rinunciare se non a fronte di un disconoscimento dei fondamenti della umana convivenza e della funzione unificante dello *ius*.

Il *consensus iuris*, che dà vita al *populus* come moltitudine di uomini unita anche dalla *communio utilitatis*, presuppone un dialogo tra persone che si riconoscono l'un l'altro come tali (cittadini o *pars populi*) «disvelando così la dimensione del diritto»², che ci induce a riscoprire concetti e principi che affondano le radici nel passato.

È su queste idee che si sono andate sedimentando nel corso del tempo quelle riflessioni volte a porre in rilievo la centralità dello *ius Romanum* quale fondamento della cultura giuridica europea³ e che hanno costituito il punto di partenza di

Studi in memoria di P. Koschaker, II, Milano, 1954, p. 1 ss.; P. CATALANO, *Ius Romanum. Note sulla formazione del concetto*, in *La nozione di «Romano» tra cittadinanza e universalità, Atti del II Seminario Internazionale di Studi Storici «Da Roma alla Terza Roma»*, Studi, II, Napoli, 1984, p. 531 ss. Di recente, sulla propensione universalistica del diritto romano, a partire dalla 'fondazione' del sistema fino ai giorni nostri, si veda A. SACCOCCIO, *Il "sistema" del diritto romano come patrimonio comune dell'umanità*, in *Liber Amicorum per Sebastiano Tafaro. L'uomo, la persona e il diritto*, a cura di A.F. ULRICCHIO, M. CASOLA, I, Bari, 2019, p. 552 ss.

² M.P. BACCARI, *Presentazione del corso "Fondamenti del diritto europeo" (IUS 18)*, in *Fondamenti del Diritto Europeo. Lezioni*, a cura di M.P. BACCARI, collana *i Quaderni dell'«Archivio Giuridico»*, I, Modena, 2008, p. IX ss. Si veda anche L. GAROFALO, *Itinerari della romanistica italiana*, in *Nel mondo del diritto romano. Convegno ARISTEC (Roma 10-11 ottobre 2014)*, a cura di L. VACCA, Napoli, 2017, p. 62.

³ Mi riferisco, in particolare, alle riflessioni volte ad individuare nello *ius Romanum* un fattore dell'unità europea e dello sviluppo della civiltà nel mondo: si vedano, ad es., R. VON JHERING, *Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung*, I, Leipzig, 1852; II.1, Leipzig, 1854; II.2, Leipzig, 1858; III, Leipzig, 1865; nonché F. SCHULZ, *Prinzipien des römischen Rechts*, München, 1934; E. GENZMER, *Il diritto romano come fattore del-*

quel cammino che ha poi condotto all'introduzione dell'insegnamento di Fondamenti del diritto europeo ad opera del Decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 («Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali»)⁴. Esso, nel delineare l'ordinamento didattico delle scuole di specializzazione per le professioni legali, all'allegato 1 («Obiettivo formativo e contenuti minimi qualificanti della scuola») menziona tale insegnamento tra le discipline del primo anno.

Con il Decreto 4 ottobre 2000 il legislatore ha ricondotto l'insegnamento di Fondamenti del diritto europeo al settore scientifico-disciplinare IUS/18: nella relativa declaratoria si legge, infatti, che lo studio del diritto romano è finalizzato alla comprensione non solo di quanto emerge dalle fonti antiche ma altresì «dei fondamenti del diritto europeo che discendono dall'esperienza romanistica»⁵.

L'importanza della materia è stata poi riconosciuta dall'attivazione dell'insegnamento non solo nelle scuole di specializ-

la civiltà europea, in *Conferenze romanistiche*, III, Milano, 1960, p. 113 ss.; P. KOSCHAKER, *Europa und das römische Recht*, München, 1964; R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, 1987; P. STEIN, *Fondamenti del diritto europeo. Profili sostanziali e processuali dell'evoluzione dei sistemi giuridici* (trad. it. di *Legal Institutions. The Development of Dispute Settlement*, London, 1984), Milano, 1987.

⁴ Il Decreto, adottato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, è stato pubblicato nella G.U. del 31 gennaio 2000, n. 24.

⁵ Allegato B (D.M. 4 ottobre 2000), *Declaratorie descrizione dei contenuti scientifico-disciplinari dei settori di cui all'art. 1 del D.M. 23 dicembre 1999*: «Area 12-Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità: Il settore comprende gli studi relativi ai diritti dell'antichità, con particolare riferimento all'esperienza giuridica romana (privatistica e pubblicistica) nel suo svolgimento storico. Lo studio del diritto romano, esegetico e sistematico, condotto con metodi storici e propri del giurista, è finalizzato alla comprensione del patrimonio culturale costituito dalle fonti antiche, le giuridiche in particolare (quelle del *Corpus iuris civilis* giustiniano e più in generale giurisprudenziali, ma anche quelle epigrafiche e papirologiche), e dei fondamenti del diritto europeo che discendono dall'esperienza romanistica e dalla sua tradizione culturale e pratica». Tale previsione è stata recepita anche dall'Allegato B del D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 («Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali»), pubblicato nella G.U. del 20 novembre 2015, n. 271.

zazione per le professioni legali ma altresì nei corsi di laurea in Scienze giuridiche e poi in Giurisprudenza oltre che, più in generale, di indirizzo giuridico di molte università d'Italia⁶.

Ha osservato al riguardo Diliberto, Ministro della giustizia quando il citato Decreto n. 537/1999 è stato adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che «i Fondamenti del diritto europeo sono una prospettiva non nuova, se si pensa alla storia del nostro Continente. Sono ciò che ha consentito ai giuristi di Napoleone di costruire il *Code civil*, fondandosi su una tradizione che non era semplicemente storia passata, ma corpo vivo dell'ordinamento, su cui costruire, proiettati verso il futuro»⁷.

Questo 'corpo vivo' si compone dei concetti e dei principi del sistema giuridico romano, la cui emersione consente di rintracciare i fondamenti che accomunano i diversi ordinamenti sia dei Paesi europei che extraeuropei e, al contempo, di fornire ai giuristi quelle categorie di una tradizione bimillenaria che possono fungere da faro avverso le deviazioni e le sovrapposizioni concettuali connesse all'evoluzione normativa, oggi

⁶ Per una disamina sullo 'stato' dell'insegnamento con riferimento all'offerta formativa delle università italiane presso cui è attivo un corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e/o un corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici si veda P. FERRETTI, *I fondamenti del diritto europeo nell'Università italiana*, in *Fondamenti del diritto europeo. Esperienze e prospettive, Atti del Convegno (Trento, 13-14 dicembre 2018)*, a cura di G. SANTUCCI, P. FERRETTI, S. DI MARIA, Trieste, 2019, p. 25 ss., in part. p. 28 ss. Nel conteggio delle LMG/01 in cui è presente l'insegnamento di Fondamenti del diritto europeo l'Autore ha, tuttavia, ommesso la Libera Università Maria SS. Assunta ove esso, attivato dall'anno accademico 2004-2005, era ancora attivo sia nell'anno accademico 2018-2019 sia in quello 2019-2020 (si veda *infra*).

⁷ O. DILIBERTO, *Sulla formazione del giurista (a proposito di un saggio recente)*, in *Rivista di diritto civile*, 51, 2005, p. 109 ss. In tal senso anche R. KNÜTEL, *Diritto romano e ius commune davanti a Corti dell'Unione Europea*, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate a F. Gallo*, III, Napoli, 1997, p. 555 s. L'Autore, a proposito dei principi generali, cita il noto civilista Alberto Trabucchi, avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea: «li ritroviamo negli antichi diritti, come la ragione scritta della convivenza umana, li ritroviamo nei codici dell'Ottocento, che appunto sono stati concepiti per fissare in articoli la validità di tali affermazioni; li troviamo ora, più solennemente proclamati, nelle moderne Costituzioni».

sempre più connotata da tendenze individualiste e antiuniversaliste.

Tale aspetto risulta, a ben vedere, sotteso alla dicitura 'fondamenti del diritto europeo': *fundamentum* indica l'*initium*, il *principium*, il momento costitutivo.

Siffatta terminologia evoca, a ben vedere, quanto affermato da Gaio in D. 1,2,1: nel noto frammento, tratto dal commento del giurista antoniniano alla legge delle XII Tavole, si legge che «...*et certe cuiusque rei potissima pars principium est*».

Orbene, se il *principium*⁸ è la parte principale, ne discende che – nella prospettiva gaiana – l'esame dell'antica legge assume un rilievo centrale per la comprensione e l'analisi dello *ius* proprio dell'epoca in cui opera il giurista. E tale prospettiva, proiettata sul piano dei fondamenti del diritto europeo, implica che non si può conoscere il diritto attuale se non si ha contezza della sua genesi e del suo sviluppo nel corso dei secoli⁹.

⁸ Nel *Manuale latinitatis fontium iuris civilis Romanorum* del Dirksen, uno strumento assai utile per una primissima ricerca terminologica nelle fonti giuridiche romane, sotto la voce *principium* troviamo *initium, exordium* (H.E. DIRKSEN, *Manuale latinitatis fontium iuris civilis Romanorum*, Berolini, 1837, p. 760). Cfr. s.v. *fundamentum*, in H.G. HEUMANN, E. SECKEL, *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*, Jena, 1884, p. 224.

⁹ Il termine *principium* va inteso come inizio che ha in sé l'origine di ciascun istituto del sistema giuridico; per approfondimenti su D. 1,2,1 mi sia consentito rinviare, anche per la bibliografia, a M.T. CAPOZZA, *Sacerdotium nelle Novelle di Giustiniano. Consonantia (συμφωνία) e amplificatio della res publica*, Torino, 2018, p. 40. Con specifico riferimento a D. 1,2,1 in rapporto alla tematica dei fondamenti del diritto europeo, si veda O. DILIBERTO, *La tradizione non si eredita, si conquista. Il diritto non è stasi, ma capacità di vivere il divenire*, in *Fondamenti del Diritto Europeo. Lezioni*, cit., p. 72: «Perché, dunque, un giurista che studia il diritto privato del suo tempo, sente l'esigenza di scrivere anche un testo di commento al diritto arcaico? Egli lo spiega nella prefazione dell'opera in esame, nella quale giustifica l'esigenza di studiare la storia del diritto, affermando che il *principium*, l'inizio delle cose, ne è la *potissima pars*, la parte più rilevante, perché senza lo studio della storia non si riesce a capire il presente». Per ulteriori approfondimenti si veda F.P. CASAVOLA, *Gaio nel suo tempo*, in *Giuristi adrianei*, Napoli, 1980, p. 145 ss. Sul punto, di recente, si è soffermato anche R. CARDILLI, *Lo studio del diritto romano e i fondamenti del diritto europeo*, in *Fondamenti del diritto europeo. Esperienze e prospettive*, cit., p. 60 s.

Come ha evidenziato Rolf Knütel, i numerosi ‘principi generali’ del diritto che la ‘giurisprudenza comunitaria’ ha enucleato affondano le loro radici, implicitamente od esplicitamente, nella tradizione romana e il loro sviluppo e la loro elaborazione nello *ius commune*.

In particolare, lo studioso ha posto in rilievo come tali principi generali costituiscono già una sorta di ‘parte generale’ del diritto dell’Unione europea in quanto comuni agli Stati membri e, pertanto, di fronte ad essi l’attività delle istituzioni comunitarie «si deve fermare rispettosa»¹⁰.

2. ‘Diritto romano vivente’: a proposito dell’universalità e dell’eternità dello *ius Romanum*

Come poc’anzi evidenziato, la ragione per cui lo *ius Romanum* assurge a fondamento del diritto europeo – e che ha indotto il legislatore del 2000 a ricondurre il citato insegnamento al settore scientifico-disciplinare IUS/18 – va rintracciata nella resistenza al divenire storico dei concetti e dei principi elaborati dai *prudentes*, così rispondenti alle esigenze di ogni tempo e che ancora oggi ‘palpitano’ negli istituti giuridici dei diversi ordinamenti statali.

E ciò non solo in Europa – con le residuali e note eccezioni – ma anche in America Latina, ove il richiamo all’antica tradi-

¹⁰ R. KNÜTEL, *Diritto romano e ius commune davanti a Corti dell’Unione Europea*, cit., p. 556: «di fronte a tali principi, si deve fermare rispettosa l’attività dei poteri comunitari». La riflessione di Knütel è stata poi approfondita e sviluppata, in Italia, tra gli altri, da L. LABRUNA, *Ius europaeum commune. Le matrici romanistiche del diritto europeo attuale*, in ‘*Quaestiones iuris*’. *Festschrift J.G. Wolf*, Berlin, 2000, p. 151 ss. e M.P. BACCARI, *Presentazione del corso “Fondamenti del diritto europeo” (IUS 18)*, cit., p. 9; in Spagna, ad es., da F. REINOSO BARBERO, *Los principios general del derecho en la jurisprudencia del Tribunal Supremo*, Madrid, 1987 e da F.F. DE BUJÁN, *Vigencia de los ‘suprema fundamenta iuris Romani’*, in *Diritto romano fra tradizione e modernità*, a cura di L. GAROFALO, L. ZHANG, Pisa, 2017, p. 161 ss.; in Ungheria da G. HAMZA, *Römisches Recht und Angleichung (Harmonisierung) des Privatrechts in Europa*, in *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria*, II, a cura di L. GAGLIARDI, Milano, 2018, p. 379 ss.

zione romana emerge dai codici civili dei diversi Paesi¹¹, e oggi anche in Cina¹².

Il senso profondo di questo 'Diritto romano vivente'¹³ va ricercato nel carattere universale ed eterno di questo *ius* che – come osservato da Baccari – ancora oggi può «suscitare ul-

¹¹ Sulla 'persistenza' dello *ius Romanum* nella codificazione del diritto nell'area latinoamericana, alla cui radice vi è in gran parte l'attività svolta nel XIX secolo dai tre romanisti il venezuelano Andrés Bello, il brasiliano Augusto Teixeira de Freitas e l'argentino Dalmacio Vélez Sársfield, fondamentali sono ancora oggi le ricerche di P. CATALANO, *Il diritto romano attuale dell'America Latina*, in *Index*, 6, 1976, p. 87 ss. (ora in *Id.*, *Diritto e persone*, I, Torino, 1990, p. 121 ss.). L'Autore è più volte tornato su questa tematica (si veda, da ultimo, *Constitución romana y pueblos de América Latina*, Bogotá, 2020, p. 20 ss.) e plurimi studi sono stati ad essa dedicati anche S. SCHIPANI, *Riconoscimento del sistema giuridico latinoamericano e sue implicazioni [intervento di saluto]*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 19/20, 2005, p. 711 ss. (ora in *Mundus nouus. America. Sistema giuridico latinoamericano*, a cura di S. SCHIPANI, Roma, 2005, p. 722 ss.). Per una recente ricognizione si veda il volume *Sistema giuridico latinoamericano. Summer school (Brescia, 9-13 luglio 2018)*, a cura di A. SACCOCCIO, S. CACACE, Torino, 2019.

¹² Sulle ragioni storiche e politiche sottese alla ricezione del diritto romano nella Repubblica Popolare Cinese si vedano S. SCHIPANI, *La codificazione del diritto romano comune*, Torino, 1999, p. 69 ss.; *Id.*, *Diritto romano in Cina, in XXI secolo. Norme e idee*, Roma, 2009, p. 527 ss.; O. DILIBERTO, *La lunga marcia. Il diritto romano nella Repubblica Popolare Cinese, in Disegnare il futuro con intelligenza antica. L'insegnamento del latino e del greco antico in Italia e nel mondo*, a cura di L. CANFORA, U. CARDINALE, Bologna, 2012, p. 53 ss.; L. COLANGELO, *L'introduzione del diritto romano in Cina: evoluzione storica e recenti sviluppi relativi alla traduzione e produzione di testi e all'insegnamento*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 36, 2015, p. 175 ss. Si veda anche *BIDR*, 110, 2016 ove sono stati pubblicati gli atti del Seminario Internazionale su *Fondamenti romanistici e diritto cinese. Storia e prospettive* (Roma, 24 maggio 2016).

¹³ Il concetto di 'Diritto romano vivente' è utilizzato da Giorgio La Pira in una lettera indirizzata nel 1970 a Pierangelo Catalano ma pubblicata in *Diritto romano vivente – "Caro Catalano..." Cinque lettere e quattro telegrammi di Giorgio La Pira*, Firenze, 2017. Si veda anche R. COPPOLA, *Recensione a E. Sgreccia – A. Tarantino (Eds.), Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica, ESI, I-II, Napoli, 2009; III, Napoli, 2010*, in *AG, CXXXI*, 3, 2011, p. 377 ss. Al riguardo mette conto ricordare la concezione del diritto romano quale 'substancia viva del derecho' dei romanisti latinoamericani (l'espressione è di M. SUSSINI, *Los estudios de Derecho romano*, in *La Ley*, 1988, sec. doctrina, p. 903 ss.: «Nuestra ciencia, aunque histórica, no es ciencia arqueológica que deba operar sobre un cadáver. El Derecho romano es substancia viva del derecho de la mayor parte de los países civilizados»).

teriori riflessioni e, soprattutto, dare risposte ai problemi dell'uomo all'alba del terzo millennio»¹⁴ e che, pertanto, costituisce la 'chiave di volta' per l'edificazione di una casa comune europea in un'ottica di unità e di mutuo riconoscimento, nel quadro dei principi radicati nella nostra più antica tradizione giuridica.

Lo *ius Romanum*, elaborato scientificamente dai *prudentes* e codificato da Giustiniano, è espressione di una realtà universale ed eterna perché riguarda tutti gli «*omnes orbis terrarum homines*» (*Tanta/Δέδωκεν* 19) e le *leges* delle *Institutiones* e dei *Digesta* («*leges nostrae*» *Tanta* 23; cfr. *Imperatoriam* 7) sono espressamente dichiarate «*in omne aevum valituras*» (*Tanta/Δέδωκεν* 23; cfr. 12): «il concetto di *ius Romanum* unisce il passato e il futuro del diritto»¹⁵.

Inoltre, Giustiniano non si limita a considerare le esigenze contingenti dell'Impero ma anche quelle delle epoche a venire: l'Imperatore sottolinea, infatti, come la sua opera sia destinata ad imperitura memoria per la futura formazione dei giuristi («*omni aevo tam instanti quam posteriori leges optimas ponere*», *Tanta/Δέδωκεν* 12).

Al contempo l'*aeternitas* dello *ius Romanum* non comporta staticità, immobilità ma 'dinamismo vitale' e 'sviluppo ar-

¹⁴ M.P. BACCARI, *Alcuni principi del diritto romano per la difesa dell'uomo nella globalizzazione*, in *Teoria del diritto e dello stato. Rivista europea di cultura e scienza giuridica*, 1, 2005, p. 5.

¹⁵ Il concetto giustiniano di *ius Romanum*, radicato nella fondazione dell'*urbs Roma*, comprende gli aspetti personali, spaziali e temporali del sistema di *utraque Roma* (vale a dire Roma e Costantinopoli) e le nozioni di *Romanae leges* e *Romana sanctio*, nella prospettiva dell'Imperatore del VI secolo, costituiscono lo strumento di una concezione universalista del diritto, con «lo scopo di evidenziare la continuità, facilitare l'unità e coerenza, universalizzare e proiettare nel futuro gli *iura populi Romani*». Per approfondimenti si veda P. CATALANO, *Ius Romanum. Note sulla formazione del concetto*, cit.; M.P. BACCARI, *Prefazione*, in *I fondamenti del diritto europeo e la nuova Costituzione ungherese*, a cura di M.P. BACCARI, Modena, 2014, p. V s. Sullo *ius Romanum* «al di là di ogni caratteristica locale, di ogni specifica tradizione e di ogni limite temporale, dunque eterno ed universale, valido per tutti i popoli» si veda anche M. CACCIARI, *Geo-filosofia dell'Europa*, Milano, 1994, p. 113.

monico nella tradizione¹⁶: la duttilità del sistema giuridico romano, in grado di fornire risposte immediate ai concreti bisogni di una *civitas* in continua evoluzione, assicura la resistenza dei principi e delle categorie terminologico-concettuali enucleabili dalle antiche fonti e fa sì che essi possano ancora oggi orientare i giuristi nell'individuazione di strumenti a difesa dell'uomo.

In questo contesto certamente non può negarsi che l'evoluzione normativa abbia condotto alla emersione di nuovi strumenti concettuali, sconosciuti ai Romani, e anche come alcuni istituti giuridici enucleabili dalle antiche fonti abbiano subito modifiche connesse all'esigenze dell'oggi ma «il pensiero giuridico romano presenta una vitalità più unica che rara: costituisce il leitmotiv dello sviluppo ulteriore, il centro di attrazione di quegli elementi ed istituti che man mano affiorano fino ai nostri giorni»¹⁷.

3. *L'insegnamento di Fondamenti del diritto europeo alla Libera Università Maria SS. Assunta*

L'insegnamento di Fondamenti del diritto europeo è stato attivato alla Libera Università Maria SS. Assunta dall'anno accademico 2004-2005 nell'ambito del corso di laurea in Scienze giuridiche e successivamente nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

¹⁶ M. SORDI, *Passato e presente nella politica di Roma*, in *Scritti di storia romana*, Milano, 2002, p. 257 ss., cui si rinvia per una disamina di alcune fonti extragiuridiche che denotano come l'*aeternitas* non comporti immobilismo giacché, a partire dalla presa coscienza del destino universale e dalla prospettiva eterna da parte di Roma, ciò che è *novum* ed *alienum* è accolto per l'utilità che esso di volta in volta rappresenta. Sulla 'duttilità' della costituzione romana (*forma civitatis*) e sull'*aeternitas* dell'*urbs* nel quadro del discorso del tribuno Canuleio in Liv. 4,4,4 si veda M.P. BACCARI, *Dal tribuno Canuleio a Giustiniano: all'origine della sinfonia di Sacerdotium e Imperium*, in *Armata sapientia. Scritti in onore di Francesco Paolo Casavola in occasione dei suoi novant'anni*, a cura di L. FRANCHINI, Napoli, 2020, p. 23.

¹⁷ B. BIONDI, *Aspetti universali e perenni del pensiero giuridico romano*, cit., p. 149.

Esso si è caratterizzato per una metodologia innovativa: si è, infatti, privilegiato il dialogo con i ‘maestri’ alla ricerca dei ‘principi romani’ «che stanno a fondamento della società umana»¹⁸.

Siffatto dialogo è stato pubblicato nel volume *Fondamenti del Diritto Europeo. Lezioni*¹⁹, che raccoglie alcune delle lezioni

¹⁸ È quanto si legge nel testo della Proposta per l’istituzione del corso per l’anno accademico 2004-2005 (ora in M.P. BACCARI, *Presentazione del corso “Fondamenti del diritto europeo” (IUS 18)*, cit., p. III). In generale, mette conto evidenziare il carattere trasversale dell’insegnamento rispetto alle *duae positiones* dello *studium iuris* di D. 1,1,1,2: lo *ius publicum* e lo *ius privatum*. Tale carattere emerge dai contenuti che caratterizzano l’insegnamento nelle varie Università: ad es. il corso di ‘Diritto romano e Fondamenti del diritto europeo’ dell’Università degli Studi di Tor Vergata ha ad oggetto «lo studio e l’analisi dei fondamenti del diritto europeo discendenti dal sistema giuridico romano, con particolare riguardo al problema attuale dell’armonizzazione del diritto pubblico e privato in Europa». È, invece, focalizzato sull’individuazione dei «comuni fondamenti dei diritti europei attuali nell’ambito privatistico», ad es., il corso di ‘Diritto romano e Fondamenti del diritto europeo’ dell’Università di Trento e quello dell’Università Europea di Roma. Degno di nota è il contenuto dell’insegnamento presso l’Università di Bologna, che si propone di indagare «le basi romanistiche degli odierni progetti di unificazione del diritto europeo dei contratti, con specifico riferimento al *Draft Common Frame of Reference*». Inoltre, all’Università di Torino è stato attivato l’insegnamento di ‘*Derecho administrativo romano comparado*’ che «intende evidenziare la comune cultura giuridica nei Paesi di tradizione romanistica europei e latinoamericani anche nel settore del diritto amministrativo e tributario, con attenzione ai principi generali provenienti dall’esperienza romana». Per approfondimenti si vedano i Programmi dei citati insegnamenti, reperibili sui siti internet delle richiamate Università. Sullo statuto epistemologico dell’insegnamento si veda *Fondamenti del diritto europeo. Atti del Convegno (Ferrara, 27 febbraio 2004)*, a cura di P. ZAMORANI, A. MANFREDINI, P. FERRETTI, Torino, 2005. Per una recente ricognizione e per ulteriore bibliografia si veda S. DI MARIA, *L’insegnamento della materia: i contenuti*, in *Fondamenti del diritto europeo. Esperienze e prospettive*, cit., p. 47 ss.

¹⁹ Si tratta di uno tra i primi testi dedicati alla tematica dei ‘fondamenti del diritto europeo’, su cui mi limito altresì a citare, senza alcuna pretesa di completezza, L. SOLIDORO, *La tradizione romanistica nel diritto europeo*, I, *Dal crollo dell’Impero Romano d’Occidente alla formazione dello ius commune: lezioni*, Torino, 2001 (edizione modificata e accresciuta Torino, 2011); II, *Dalla crisi dello ius commune alle codificazioni moderne: lezioni*, Torino, 2003 (edizione modificata e accresciuta Torino, 2010); C.A. CANNATA, *Materiali per un corso di Fondamenti del diritto europeo*, I, Torino, 2005 e II, Torino, 2008; *Fondamenti di diritto contrattuale europeo. Dalle radici romane al progetto dei Principles of European Contract Law della Commissione Lando*, a cura di

ni tenute nell'ambito del corso da illustri studiosi: esso apre la collana *i Quaderni dell'«Archivio giuridico»*, istituita in occasione della ricorrenza del 140° di fondazione del Periodico.

Nell'Introduzione al volume Giuseppe Dalla Torre, Direttore sin dal 1999 dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini*, ha osservato come la Rivista abbia «contenuti prettamente romanistici», in quanto è nata «con l'attenzione rivolta alla grande esperienza giuridica romana ed ha sempre riservato una particolare attenzione agli studi nel campo»²⁰.

Sotto tale profilo, invero, vale la pena ricordare come la Rivista, fondata nel 1868 dallo studioso di diritto romano Pietro Ellero²¹, si sia da sempre caratterizzata quale luogo di confronto tra i vari saperi giuridici secondo una costante tensione tra passato e presente, che emerge sin dal «Manifesto» in cui Ellero ne espone gli obiettivi.

Vengono ivi, infatti, posti in rilievo quali fattori centrali nel quadro dello sviluppo economico-giuridico successivo all'unità politica nazionale, da un lato lo stadio cui è giunto il diritto «grazie all'opera ancora insuperata e forse insuperabile

G. LUCHETTI, A. PETRUCCI, Bologna, 2006; L. FRANCHINI, *La formazione di un diritto comune europeo. Ruolo e utilità della tradizione giuridica romanistica: la dialettica delle opinioni a confronto; il punto sullo stato della dottrina*, Roma, 2013. Da ultimo A. PETRUCCI, *Fondamenti romanistici del diritto europeo: la disciplina generale del contratto*, Torino, 2018.

²⁰ G. DALLA TORRE, *Introduzione*, in *Fondamenti del Diritto Europeo. Lezioni*, cit., p. II.

²¹ Su Pietro Ellero, uno dei fondatori della scuola positiva di diritto penale cui Emilio Costa dedicò la *Storia del diritto romano pubblico* e, in particolare, sulla teorizzazione da parte dello studioso dell'idea della sovranità popolare, del diritto di resistenza e del tribunato alla luce di una «rinovellazione del diritto romano pubblico», si veda P. CATALANO, *Populus Romanus Quirites*, Torino, 1974, p. 5 ss. (ora, con qualche adattamento, in *Fondamenti del Diritto Europeo. Lezioni*, cit., p. III ss.). Per approfondimenti si veda anche C. VANO, s.v. *Ellero, Pietro*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 42, Roma, 1993, p. 512 ss.; E. D'AMICO, s.v. *Ellero, Pietro*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, I, Bologna, 2013, p. 792 ss. Della Rivista è stato poi a lungo direttore fino alla morte Filippo Serafini, su cui si veda E. STOLFI, s.v. *Serafini, Filippo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, II, cit., p. 1850 ss.; M. TALAMANCA, *Un secolo di «Bullettino»*, in *BIDR*, 91, 1988, p. LXXXVI s.

de' romani giureconsulti», dall'altro «la voce del progresso e dell'avvenire»²².

Questa originaria vocazione della Rivista giunge, secondo una precisa linea di continuità, sino ai giorni nostri, sia pure con forme nuove e calata nel contesto europeo: dal 2009, infatti, l'*Archivio giuridico Filippo Serafini* ha ospitato la rubrica *Fondamenti del diritto europeo*, istituita da Giuseppe Dalla Torre proprio con l'idea che la Rivista potesse «riprendere, in una visione europea, il ruolo che ebbe al sorgere del nuovo Stato italiano»²³, al fine di contribuire a porre le basi sui cui edificare un'identità sovranazionale, che risulterebbe precaria ove restasse ancorata a imperativi di natura esclusivamente economica.

Negli anni si sono susseguiti alla Libera Università Maria SS. Assunta i Seminari 'Fondamenti del diritto europeo'²⁴ cui hanno partecipato studiosi italiani e stranieri e personalità del mondo politico e giudiziario, nazionale e comunitario. A decorrere dall'anno accademico 2017-2018 sono stata titolare dell'incarico di insegnamento della materia.

²² Nel «Manifesto» con cui Pietro Ellero apre il primo numero della Rivista (che può leggersi in *AG*, I, 1868, p. 3 ss. e che è stato ristampato nel 1968, in estratto, per il centenario del Periodico), si legge che «L'Italia, avverando il sospiro de' secoli, ha quasi compiuto la sua unità ed acquistato la sua indipendenza; ma questa e quella rimarrebbero infruttuose, né si potrebbero preservare, senza tali ordinamenti che diano felicità al popolo e forza al nuovo stato». Lo studioso auspicava che la rivista potesse racchiudere scritture «originali ed inedite, concernenti la legislazione, la giurisprudenza e le materie affini, e in somma tutte quelle che si compendiano nel nome accademico di facoltà giuridica». Sul predetto 'manifesto programmatico' e, più in generale, sulle motivazioni sottese alla fondazione della Rivista, si veda G. DALLA TORRE, *L'Archivio giuridico e la cultura giuridica italiana del secondo Ottocento*, in *AG*, CCXIX, 1999, p. 15 ss. Da ultimo, si vedano gli *Atti del Convegno di studi. 150 della Rivista Archivio giuridico Filippo Serafini (1868-2018) (Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Bologna, Bologna, 24 ottobre 2018)*, *ibid.*, CLI, 1, 2019.

²³ G. DALLA TORRE, *Nel 140° di fondazione dell'«Archivio giuridico»*, in *AG*, CCXXIX, 2009, p. 9, il quale evidenzia altresì che «L'intento è quello di ricercare nell'esperienza storica europea gli elementi ancora condivisi», seguendo le suggestioni che nella metà del secolo passato Francesco Calasso «aveva disseminato attorno all'idea del sistema di diritto comune». Il primo contributo apparso nella rubrica è di M. CARVALE, *Diritto comune e diritti propri nella dottrina giuridica della prima età moderna*, *ibid.*, p. 13 ss.

²⁴ Dell'XI Seminario sono stati pubblicati gli Atti in *I fondamenti del diritto europeo e la nuova Costituzione ungherese*, cit.

3.1. *L'insegnamento di Fondamenti del diritto europeo dall'a.a. 2017-2018*

Dall'anno accademico 2017-2018 il corso di Fondamenti del diritto europeo alla Libera Università Maria SS. Assunta è stato articolato in due parti: alle lezioni frontali ha fatto seguito un'esperienza 'sul campo' attraverso lo svolgimento di *workshop* presso alcune istituzioni e organismi dell'Unione europea.

Le lezioni frontali sono state impostate *per exempla*²⁵, ovvero attraverso l'esame di specifiche tematiche mediante una 'comparazione' delle soluzioni normative e giurisprudenziali adottate nei vari Paesi, tra ieri ed oggi, al fine di verificare la 'resistenza' dei principi dello *ius Romanum* nel quadro dell'attuale divenire normativo e giudiziario e di fornire agli studenti gli strumenti concreti per comprendere le radici del diritto della casa comune europea, nonché le realtà storico-giuridiche sottostanti alle odierne sovranità degli Stati membri.

In siffatto contesto sono stati approfonditi, tra gli altri, alcuni profili inerenti alla tutela della vita: nonostante le deviazioni di singoli ordinamenti nazionali il punto di vista del sistema giuridico romano, sintetizzato nella definizione del *ius* come *ars boni et aequi* (D. 1,1,1 pr.)²⁶, vale a dire di una *scientia iuris* il cui fondamento deve radicarsi nel *bonum et aequum*, giunge sino ad oggi, quasi senza soluzione di continuità.

²⁵ Sulla impostazione del corso *per exempla* si vedano, tra gli altri, L. CAGROSSI COLOGNESI, *Riflessioni su "i fondamenti del diritto europeo"*, in *Index*, 30, 2002, p. 14; F. GALLO, *Fondamenti romanistici del diritto europeo: a proposito del ruolo della scienza giuridica*, in *Diritto@Storia*, 4, 2005.

²⁶ Sulla definizione celsina di *ius* inteso come «*ars boni et aequi*» (D. 1,1,1 pr.) si veda P. CATALANO, *Diritto, soggetti, oggetti: un contributo alla pulizia concettuale sulla base di D. 1,1,12*, in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca*, II, Napoli, 2001, p. 97 ss.; F. GALLO, *Ars boni et aequi e ius naturale*, in *SDHI*, 75, 2009, p. 1 ss.; Id., *Celso e Kelsen. Per la rifondazione della scienza giuridica*, Torino, 2010. In particolare, in rapporto al concetto di *iustitia*, si veda A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino, 2017², p. 403 ss. Da ultimo P. CERAMI, «*Ius est ars boni et aequi*». *Un riesame della definizione celsina*, in *AUPA*, LXII, 2019, p. 37 ss.

È questo un dato che sembrerebbe emergere da alcune pronunce giurisprudenziali che costituiscono, secondo quanto affermato da Catalano, «un'applicazione attuale del diritto romano»²⁷: mi limito al riguardo a richiamare la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha sancito il 'principio supremo' che l'embrione è 'essere umano'.

Baccari, sin dalla pubblicazione della sentenza, ha rilevato come l'interpretazione fornita dalla Corte sarebbe stata destinata ad avere un'efficacia pervasiva anche al di là del caso specifico in quanto «supera la visione fondata sul soggetto di diritto»²⁸ e così, sia pure implicitamente, riafferma il concetto giuridico 'naturale' di *persona-homo* che emerge nitidamente dalle antiche fonti.

Nella medesima prospettiva va oggi collocata la sentenza del Tribunale Costituzionale polacco, mediante la quale è stato dichiarato incostituzionale l'art. 4 della legge del 7 gennaio 1993 sulla pianificazione familiare, la protezione del feto umano e le condizioni per l'interruzione volontaria della gravidanza, nella parte in cui consente l'aborto qualora test prenatali o

²⁷ P. CATALANO, *Il concepito 'soggetto di diritto' secondo il sistema giuridico romano*, in *Procreazione assistita: problemi e prospettive*, in *Procreazione assistita: problemi e prospettive. Atti del Convegno di studi Accademia nazionale dei Lincei (Roma, 31 gennaio 2005)*, Fasano di Brindisi, 2005, p. 105 ss., p. 118 ss.

²⁸ Si tratta della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, 18 ottobre 2011, Causa C-34/10, Oliver Brüstle/Greenpeace, avente ad oggetto la questione dei brevetti associati alla nuova frontiera della genetica. Si veda M.P. BACCARI, *Homines in ventre*, in *Recte sapere. Studi in onore di G. Dalla Torre*, III, a cura di G. BONI, E. CAMASSA, P. CAVANA, P. LILLO, V. TURCHI, Torino, 2014, p. 1300. L'Autrice osserva che «con questa sentenza davvero epocale, redatta dal giudice polacco Safjan, la Corte supera la visione fondata sul soggetto di diritto, affermando che l'embrione è "essere umano" e come tale portatore della dignità propria degli esseri umani che è uno dei principi fondamentali e fondanti dell'Unione europea». Su alcune decisioni a tutela della vita nascente, adottate a livello nazionale e comunitario, che si collocano nella prospettiva romana antica si veda EAD., *Presentazione*, in *Famiglia e circolazione dei modelli giuridici a margine della sentenza del Consiglio di Stato 26 ottobre 2015, n. 4899*, Modena, 2018, p. VII, nt. 6. In generale, sul riconoscimento in Europa dei diritti del concepito, si veda M. CASINI, *Il diritto alla vita del concepito nella giurisprudenza europea: le decisioni delle Corti costituzionali e degli organi sovranazionali di giustizia*, Padova, 2001.

altre valutazioni mediche indichino un'alta probabilità di un danno grave e irreversibile del feto o di una malattia incurabile che ne minacci la vita²⁹.

Nella sentenza si legge che il legislatore deve tutelare la vita umana in ogni fase del suo sviluppo: il 'bambino non ancora nato' è un 'uomo', titolare di una dignità intrinseca e inalienabile. Inoltre, il Tribunale richiama l'attenzione sull'importanza di adoperare con riferimento al concepito una terminologia concreta e pone in rilievo l'incoerenza dei concetti utilizzati dal legislatore che in varie disposizioni utilizza il termine 'feto', mentre invece dovrebbe adoperare il termine 'bambino'.

Echeggia, dunque, la lezione che viene dal diritto romano: questa sentenza supera l'astrazione codicistica del 'soggetto di diritto' (e della 'capacità giuridica'), riafferma il concetto giuridico 'naturale' di *persona-homo*, che include nati e concepiti, e recupera il rigore terminologico proprio della giurisprudenza romana³⁰.

Ma torniamo al corso di Fondamenti del diritto europeo: come poc'anzi rilevato, all'approfondimento degli *exempla* nel-

²⁹ È la sentenza del Trybunał Konstytucyjny, 22 ottobre 2020, (ref. n. K 1/20).

³⁰ Il concetto giuridico 'naturale' di *persona-homo*, che include liberi e servi, nati e concepiti, assume un rilievo centrale sotto il profilo sistematico ed è denso di implicazioni normative. Il principio di tutela del concepito è elemento essenziale della millenaria tradizione del diritto comune (ed è sintetizzato nel brocardo medievale *Conceptus pro iam nato habetur si de eius commodo agitur*). Quanto alla rilevanza giuridica del concepito, nella dottrina romanistica contemporanea, in particolare italiana, si veda, P. CATALANO, *Osservazioni sulla 'persona' dei nascituri alla luce del diritto romano (da Giuliano a Teixeira de Freitas)*, in *Rassegna di diritto civile*, 1, 1988, p. 45 ss. (ora in *Diritto e persone*, cit., p. 195 ss.); M.P. BACCARI, *Concetti ulpianei per il "diritto di famiglia"*, Torino, 2000 e anche *Curator ventris. Il concepito, la donna e la res publica tra storia e attualità*, Torino, 2012; M. LUBBRANO, *Persona e homo nell'opera di Gaio. Elementi concettuali del sistema giuridico romano*, Torino, 2002, p. 3 ss.; P. FERRETTI, *In rerum natura esse in rebus humanis nondum esse. L'identità del concepito nel pensiero giurisprudenziale classico*, Milano, 2008, p. 13 ss.; E. BIANCHI, *Per un'indagine sul principio conceptus pro iam nato habetur. Fondamenti arcaici e classici*, Milano, 2009; M.V. SANNA, *La rilevanza del concepimento nel diritto romano classico*, in *SDHI*, 75, 2009, p. 147 ss.; C. TERRENI, *Me puero venter erat solarium. Studi sul concepito nell'esperienza giuridica romana*, Pisa, 2010.

le lezioni 'frontali' ha fatto seguito un'esperienza 'sul campo'. Gli studenti hanno, infatti, preso parte ad alcuni *workshop* a Lussemburgo presso la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte dei conti europea e la Banca europea per gli investimenti³¹.

La previsione di tale parte 'pratica' risponde all'obiettivo di fornire agli studenti la possibilità di entrare in contatto con gli aspetti relativi all'applicazione concreta del diritto, ovvero – per adoperare le parole di Carnelutti – di toccare con mano gli 'atti' e gli 'strumenti' con i quali i giuristi operano all'interno della società.

È proprio in quest'ottica che, come è noto, l'illustre Maestro, in un articolo del 1935, a proposito della corretta metodologia di insegnamento da adottare nella facoltà di Giurisprudenza per la formazione di competenti e qualificati professionisti, ha proposto l'istituzione delle 'Cliniche del diritto': analogamente a quanto avviene per l'insegnamento medico, anche nella formazione dei futuri giuristi occorre assicurare il «contatto di quel reale» attraverso un 'insegnamento clinico' che «consiste in un'applicazione ragionata delle regole»³².

³¹ I *workshop* si sono svolti a Lussemburgo, presso le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea sopra richiamati, nelle giornate del 22 e 23 ottobre 2018 e del 24 e 25 ottobre 2019.

³² F. CARNELUTTI, *Clinica del diritto*, in *Rivista di diritto processuale*, I, 1935, p. 169 ss. L'illustre studioso ricorda la voce *Scienze cliniche*, redatta da G. Viola e presente nel X volume dell'*Enciclopedia Italiana*, ed afferma: «Una verità è certa: che, a differenza del futuro medico, il futuro giurista, finché rimane nell'università, "al contatto di quel reale, il cui possesso è la meta ultima della cultura", non arriverà mai [...]. Bisognerebbe pur dubitarne, poter credere che solo i medici e non i giuristi abbiano da fare col reale o, meglio, col concreto. C'è bisogno di combattere questo errore? Tanto noi quanto loro operiamo sull'uomo; varia il punto di vista ché essi lo considerano in sé, come individuo e perciò come tutto, e noi in relazione con gli altri uomini, come cittadino e così come parte; ma la materia è sempre una: la divina umanità. Il giurista pratico, che ha almeno tre incarnazioni: legislatore, giudice e avvocato, taglia, come il medico, sulla carne viva». Cogliendo il monito del grande giurista, dall'anno accademico 2016-2017 è stata istituita presso la Libera Università Maria SS. Assunta la Clinica legale 'Diritto degli appalti: dalla *locatio operis* al diritto contemporaneo', con l'obiettivo di enucleare dalle fonti antiche principi che ancora oggi possono orientare i giuristi nella soluzione di casi concreti in materia di appalti, oggi oggetto di una singolare attenzione anche

E ciò vale anche per le materie romanistiche: l'importanza pratica dello studio del diritto romano – posta in rilievo già nella seconda metà del XIX secolo da Filippo Serafini³³ – emerge in tutta evidenza laddove si consideri l'utilità che ancora oggi gli operatori del diritto possono trarre dal metodo adottato dai giuristi romani, dalla loro «potenza di analisi che sa di prodigio», nonché dalla «forza di logica» e dalla «eleganza di linguaggio» che li contraddistinguono³⁴.

da parte del legislatore. Sull'obiettivo formativo e la metodologia didattica della Clinica del diritto 'Diritto degli appalti: dalla *locatio operis* al diritto contemporaneo', si veda F. FONTANA, *A proposito della Clinica del diritto su "Diritto degli appalti: dalla locatio operis al diritto contemporaneo". Alcuni insegnamenti di Maestri sul metodo didattico da Filippo Serafini a Carnelutti, a Orestano*, in AG, CCXXXVII, 2, 2017, p. 405 ss., in part. p. 411 ss. Per alcuni aspetti si veda anche A. ANGELOSANTO, *L'occhio clinico del giurista» e l'insegnamento di 'diritto romano'*, in *Sapienza Legal Papers*, 5, 2017, p. 201 ss.

³³ Si veda F. SERAFINI, *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, Roma, 1872, p. 10 ss. L'Autore evidenziava l'importanza pratica' dello studio del diritto romano: «se è vero [...] che ogni istituzione, ogni fatto sociale ha salde radici nel passato; se è vero che la conoscenza di questo legame è indispensabile ad una perfetta cognizione del presente; se è più utile che i giureconsulti dominino essi la materia che hanno tra mano, anziché essere dominati; e se tutto ciò non può ottenersi senza speciali, pazienti e continue ricerche, è indispensabile altresì che lo studio del giureconsulto cominci dalla conoscenza del passato e ne sia penetrato in ogni sua parte». Per approfondimenti sulla prolusione – definita da A. SCHIAVONE, *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, a cura di A. SCHIAVONE, Roma-Bari, 1990, p. 279, come «una specie di solenne manifesto programmatico per la rinascita degli studi di diritto romano in Italia» – si veda E. STOLFI, *Studio e insegnamento del diritto romano dagli ultimi decenni dell'Ottocento alla prima guerra mondiale*, in *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, a cura di I. BIROCCHI, M. BRUTTI, Torino, 2016, p. 7 s. Nella medesima prospettiva del Serafini, S. RICCOBONO, in una recensione a un libro di S. DI MARZO, *Le basi romanistiche del codice civile*, destinata a *BIDR* (55-56, "post-bellum", 1951, p. 420 ss.), osserva come «l'uso dei Digesti nelle discussioni forensi, davanti le Corti di Cassazione, era così comune che determinò lo Scialoja a proporre ed eseguire una edizione tascabile appunto dei soli *Digesta*, per comodità dei forensi [...]. Le discussioni, allora, dinanzi alle Cassezioni regionali, erano dibattiti che assumevano il carattere e l'altezza delle *controversiae iuris* degli antichi su casi pratici e presupponevano nei forensi la padronanza del *Corpus iuris* e della letteratura giuridica».

³⁴ F. SERAFINI, *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, cit. Sull'importanza della lezione che viene dal diritto ro-

Senza, peraltro, dimenticare che – come osservato da Nicosia – «l'insegnamento del diritto romano costituisce lo strumento più proficuo e affidante per formare in maniera estremamente corretta e fruttuosa colui che deve sapere maneggiare le norme giuridiche»³⁵, in quanto fornisce al giurista il metodo che gli consentirà di operare nei diversi contesti e di affrontare i vari problemi interpretativi, in un contesto normativo in continuo divenire.

4. *Alcune considerazioni conclusive: lo ius Romanum tra passato, presente e futuro (v. globalizzazione)*

Dalle pagine che precedono emerge come la realtà dello *ius Romanum*, nella sua complessità temporale e spaziale, vada al di là della sua effettiva applicazione e dei singoli ordinamenti giuridici statali: è un diritto 'vivente' che radica il futuro nel passato, in quel *principium* che – come sopra evidenziato – è *potissima pars*, secondo una linea di continuità a partire dagli *urbis initia* fino all'epoca attuale.

L'individuazione e l'approfondimento di quei fondamenti del diritto della casa comune europea – radicati nel sistema

mano e, in particolare, dal metodo elaborato dai *prudentes*, in grado di fornire ancora oggi delle coordinate utili alla soluzione delle problematiche giuridiche si vedano, tra gli altri e per diversi aspetti, M. KASER, *Zur Methode der römischen Rechtsfindung*, Göttingen, 1962 (trad. it. *Sul metodo romano di individuazione del diritto attraverso la riflessione dei tecnici*, in *Diritto e storia. L'esperienza giuridica di Roma attraverso le riflessioni di antichisti e giusromanisti contemporanei. Antologia*, a cura di A. CORBINO, Padova, 1995, p. 149 ss.); U. VINCENTI, *Giustizia e metodo. Contro la mitologia giuridica*, I, Torino, 2005, p. 3 ss.; A. BELLODI ANSALONI, *Scienza giuridica e retorica forense. Appunti da un corso di metodologia giuridica romana*, Santarcangelo di Romagna, 2012, p. 7; M.P. BACCARI, *Riscoperta dei principi romanistici di fronte all'involutione contemporanea*, in *Revista General de Derecho Romano*, 27, 2016, p. 1 ss.; E. STOLFI, *Brevi note su «interpretatio» e «auctoritas» fra tarda repubblica ed età dei Severi*, in *Interpretatio prudentium* 1, 2016, p. 171 ss.; L. VACCA, *Diritto giurisprudenziale romano e scienza giuridica europea*, a cura di G. ROSSETTI, Torino, 2017, p. 248 ss.

³⁵ G. NICOSIA, *Il ruolo del diritto romano e del suo insegnamento nella formazione del giurista*, in *Sylloge. Scritti 1956-1996*, Catania, 1998, p. 589.

giuridico romano – assume, invero, oggi un rilievo centrale: il processo di globalizzazione, in uno all'imperante progresso tecnologico e alla tendenza espansiva delle forze economiche, ha fatto emergere l'insufficienza del diritto territoriale e di quello degli Stati in generale, specialmente nell'apprestare strumenti a difesa dell'uomo³⁶.

In un mondo globalizzato è, infatti, concreto il pericolo che il diritto ceda il posto alle regole della tecnica con conseguenze assai pericolose per le *res humanae*: di fronte alla preminenza della scienza economica, «imperniata su un *homo aëconomicus* immutabile nel tempo» il diritto «smarrisce la sua antica universalità per regredire alla condizione di una pluralità multi-forme di dialetti giuridici»³⁷.

La società contemporanea, dominata dalla logica del mercato e dal progresso tecnologico, sembra aver sovente trasfor-

³⁶ Sull'insufficienza del diritto territoriale e di quello degli Stati in generale a governare la 'globalizzazione' e sulla conseguente necessità per i giuristi di utilizzare gli strumenti concettuali che gli sono propri, prendendo in considerazione l'esempio romano si veda M.P. BACCARI, *Alcuni principi del diritto romano per la difesa dell'uomo nella globalizzazione*, cit. Di recente sulla globalizzazione «che impernia la costruzione di un nuovo ordine mondiale non più sui valori veicolati dal diritto, ma piuttosto su imperativi prettamente economici», si veda A. SACCOCCIO, *Diritto romano, fondamenti e fondamentali*, in *Fondamenti del diritto europeo. Esperienze e prospettive*, cit., p. 165 ss. In generale, sull'universalità del diritto romano e sulla sua capacità di porsi come fondamento del diritto moderno, si veda F. GALGANO, *Globalizzazione dell'economia e universalità del diritto*, in *Politica del diritto*, 40, 2009, p. 177 ss.

³⁷ Così F. GALGANO, *I caratteri della giuridicità nell'era della globalizzazione*, cit., p. 176. L'Autore esamina i nuovi caratteri assunti dal diritto civile nell'era della globalizzazione ed osserva come esso sia nato nel segno della pluralità e non dell'unità, a differenza del diritto romano che non aveva conosciuto confini: «fino all'avvento degli Stati nazionali e all'affermarsi del principio della statualità del diritto, i rapporti fra gli uomini erano retti da diritti universali». Sul concetto di crisi del diritto si veda però R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, cit., *passim*; M.P. BACCARI, *La dignità nel diritto romano contro gli astrattismi e gli individualismi contemporanei, a proposito del problema demografico*, in *Famiglia e circolazione dei modelli giuridici a margine della sentenza del Consiglio di Stato 26 ottobre 2015*, n. 4899, a cura di M.P. BACCARI, collana *Iuris societates civium*, I, dirr. M.P. Baccari e M. Ronco, Modena 2018, p. 46.

mato il giurista da attore a spettatore degli eventi che agitano la storia.

In questo scenario è però fondamentale avere chiara la consapevolezza della posta in gioco poiché dietro l'economia e la tecnologia c'è la realtà, ci sono gli uomini: il giurista deve allora tornare ad essere parte attiva della società e nel dare risposte in termini di configurazione giuridica agli impulsi che si dipartono dal progresso tecnologico, non deve dimenticare che opera per la difesa dell'uomo.

Ebbene, affinché il giurista non perda di vista questa consapevolezza diventa, dunque, essenziale recuperare quei principi e quelle categorie terminologico-concettuali universalmente condivise che possono fungere da guide per il nuovo che avanza e che rappresentano «'valore' del passato, del presente e del futuro»³⁸.

³⁸ B. ALBANESE, *Recensione a P. Catalano, Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano, I, Torino 1990*, in *Iura*, XLI, 1990 (ma pubblicato nel 1993), p. 128 s.: «Nell'intricato quadro delle recenti tendenze innovatrici che si sono manifestate nella nostra scienza, un posto tutto particolare va riconosciuto al Catalano. Egli, soprattutto partendo dai risultati conseguiti (già nel 1965) nelle sue indagini sul *ius fetiale*, ricostruito come 'diritto sovranazionale romano', cioè come un sistema di *iura communia* validi virtualmente per tutti i popoli, fondato su una radice religiosa, ha sviluppato una concezione generale molto più ampia sul diritto romano nel suo complesso: come 'valore' del passato, del presente e del futuro».

MARIA TERESA CAPOZZA, L'insegnamento di Fondamenti del diritto europeo alla Libera Università Maria SS. Assunta. *Ius Romanum* tra passato, presente e futuro

La realtà dello *ius Romanum*, nella sua complessità temporale e spaziale, va al di là della sua effettiva applicazione e dei singoli ordinamenti giuridici statali: è un diritto 'vivente' che radica il futuro nel passato, secondo una linea di continuità a partire dagli *urbis initia* fino all'epoca attuale.

In questa prospettiva si colloca l'insegnamento di Fondamenti del diritto europeo, attivato alla Libera Università Maria SS. Assunta dall'anno accademico 2004-2005 e diretto alla comprensione dei fondamenti del diritto della casa comune europea e delle realtà storico-giuridiche sottostanti alle odierne sovranità degli Stati membri dell'Unione europea, alla luce dei principi di unità del sistema giuridico di derivazione romanistica che continuano a vivere nei diversi ordinamenti europei ed extraeuropei.

L'esperienza didattica è stata caratterizzata negli anni da una metodologia innovativa: dal dialogo con i 'maestri' alla ricerca dei 'principi romani' che stanno a fondamento della società umana, alla previsione a decorrere dall'anno accademico 2017-2018 di una 'parte pratica', svolta presso alcune istituzioni e organismi dell'Unione europea, al fine di consentire agli studenti di toccare con mano gli 'strumenti' con i quali i giuristi operano all'interno della società.

L'individuazione e l'approfondimento dei fondamenti del diritto della casa comune europea assume oggi un rilievo centrale: il processo di globalizzazione, in uno all'imperante progresso tecnologico e alla tendenza espansiva delle forze economiche, ha fatto emergere l'insufficienza del diritto territoriale e di quello degli Stati in generale, specialmente nell'apprestare strumenti a difesa dell'uomo.

Di qui l'importanza di recuperare quei principi e quelle categorie terminologico-concettuali universalmente condivise che possono fungere da guide per il nuovo che avanza tra passato, presente e futuro.

Parole chiave: insegnamento, fondamenti, diritto, europeo, LUMSA, *ius, Romanum*, passato, presente, futuro.

MARIA TERESA CAPOZZA, Teaching of Fundamentals of European Law at Libera Università Maria SS. Assunta. *Ius Romanum* among past, present and future

The reality of *ius Romanum*, in its temporal and spatial complexity, goes beyond its real application and individual state legal systems: it is a 'living' law that roots the future in the past, according to a line of continuity from the *urbis initia* up to the present time.

This is the perspective of the teaching of Fundamentals of European Law, activated at the Libera Università Maria SS. Assunta since the academic year 2004-2005 and directed to the understanding of the foundations of the law of the European common house and of the historical-legal realities submitted to the current sovereignty of the European Union Member States, in the light of the principles of unity of the Roman legal system that continue living in different European and non-European systems.

The teaching experience has been characterized over the years by an innovative methodology: from the dialogue with the 'masters' in the research of the 'Roman principles' that are the foundation of human society, to the provision since the academic year 2017-2018 of a 'practical part', carried out at some institutions and bodies of the European Union, in order to allow students to know the 'tools' which jurists adopt within society.

The identification and deepening of those foundations of the law of the common European home is nowadays of central importance: the process of globalization, in one with the prevailing technological progress and the expansive trend of economic forces, has revealed the inadequacy of territorial law and that of the States in general, especially in providing tools to defend the human being.

Hence the importance of recovering those universally shared principles and terminological-conceptual categories that can serve as guides for the new that advances among past, present and future.

Key words: teaching, fundamentals, European, Law, LUMSA, *Ius, Romanum*, past, present, future.

INDICE DEL FASCICOLO 2 2021

Miscellanea

<i>Carlo Fabris</i> , La Congrégation pour l'Évangélisation des Peuples dans le cadre de la réforme de la Curie Romaine : possibles perspectives, domaine de compétence et pratiques actuelles.....	285
<i>Belén Zárate Rivero</i> , Desafíos del sistema español de atención a la dependencia. Reflexiones a la luz del perfil de las personas potencialmente dependientes	327
<i>Anna Bellodi Ansaloni</i> , Il legato di libri e l'interpretazione della <i>voluntas testatoris</i>	371
<i>Maria Teresa Capozza</i> , L'insegnamento di Fondamenti del diritto europeo alla Libera Università Maria SS. Assunta. <i>Ius Romanum</i> tra passato, presente e futuro.....	413
<i>Alessandro Grillone</i> , <i>Duae arces libertatis tuendae</i> . Alle origini della difesa dal potere costituito.....	435
<i>Sonia Abis</i> , Poveri e mendici nel Ducato estense. Il concorso dell'Accademia delle Scienze, Lettere ed Arti di Modena (1847).....	477
<i>Davide Dimodugno</i> , Un caso emblematico di discriminazione per motivi religiosi: la chiesa degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo tra esigenze culturali e culturali.....	515
<i>Elena Pezzato</i> , La questura di Giunillo	547
<i>Oliviero Galante</i> , La proprietà fondiaria. L'importazione del modello romano da parte del sistema giuridico cinese	571

Fatti e giudizi

Giovanni Tarantino, Sgreccia: tutti gli individui hanno la medesima dignità ed il medesimo valore, dal concepimento alla morte naturale. A proposito dell'allocazione delle risorse di cura scarse nella situazione di emergenza sanitaria 603

Recensioni 615

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@mucchieditore.it**.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini*. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Direzione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.